



COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 01/07/2016

Atto n. 30

Oggetto: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno UNO, del mese LUGLIO, alle ore 21.00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in seduta ordinaria, seduta pubblica, prima convocazione.

Cognome e Nome	Titolo	Presente	Assente
AMAOLIO SILVANO	CONSIGLIERE	X	
MECONI MARCELLO	CONSIGLIERE	X	
COGNIGNI MASSIMO	CONSIGLIERE	X	
CAMPANARI GIANFRANCO	CONSIGLIERE		X
CONTI FABIO	CONSIGLIERE	X	
DIOMEDI SIMONE	CONSIGLIERE	X	
EGIDI FRANCO	CONSIGLIERE		X
LATTANZI GIANLUCA	CONSIGLIERE	X	
MARCOZZI JESSICA	CONSIGLIERE ANZIANO		X
MONTEMAGGIO DALMAZIO	CONSIGLIERE	X	
PERINI GIUSEPPE	CONSIGLIERE		X
ROMANELLI MIRCO	CONSIGLIERE	X	
ROSSI RAICA	CONSIGLIERE	X	
TERREZZI ALESSIO	SINDACO	X	
VALENTINI ALBERTO	PRESIDENTE	X	
VIOZZI ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
ZALLOCCO PARIDE	CONSIGLIERE	X	

Consiglieri Presenti n. 13

Consiglieri Assenti n. 4

Assume la presidenza Valentini Alberto

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE Dott. DIAMANTI LUCIANO

Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

invita il Consiglio alla discussione sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente concede la parola all'Assessore competente Stefano Berdini che relaziona sul punto all'ordine del giorno,

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 14.03.2007 ad oggetto "Regolamento comunale per la concessione di aree e loculi cimiteriali, come modificata con deliberazione consiliare n. 50 del 28.11.2012 e deliberazione consiliare n. 17 del 27.04.2015;

Dato atto che si rende necessario procedere all'adeguamento delle disposizioni per la regolamentazione della concessione di manufatti ed aree cimiteriali, nel rispetto della evoluzione normativa in materia;

Tenuto conto che è interesse dell'amministrazione comunale adottare strumenti regolativi che siano in grado di assicurare la soddisfazione della complessa materia cimiteriale e di disciplinare in modo conforme i rapporti giuridici con i propri cittadini;

Considerato che le concessioni cimiteriali sono soggette al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- al D.L. 27/12/2000 n. 392, convertito con Legge 28 febbraio 2001 ,n. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali";
- alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- alla Legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 recante "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali";
- al Reg. 9 febbraio 2009, n. 3 ad oggetto "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3".

Si propone pertanto di modificare gli art.4/5/10/39 preesistenti e di introdurne 2 nuovi artt.12-bis e 40;

Tutto quanto sopra premesso si sottopone la presente proposta di deliberazione all'esame del consiglio comunale, come di seguito:

"Aggiunte e/o modifiche in corsivo/neretto:

Art. 4 Ammissione nei cimiteri

Nei cimiteri comunali di capoluogo e Cura Mostrapiedi sono ricevute e seppellite..... le salme

- a) Di persone decedute nel territorio del comune qualunque ne fosse in vita la residenza
- b) Di persone morte fuori dal Comune ma aventi la residenza in esso al momento della morte
- c) Di persone non residenti ma nate a S. Elpidio a Mare
- d) Di persone non residenti, solo nel caso di parenti in linea retta fino al 1 grado di cittadini residenti
- e) Di persone non residenti ma che lo sono state per almeno 20 anni
- f) ***Di persone non nate o NON residenti a S. Elpidio a Mare e non ricomprese nei casi di cui alle lettere precedenti, alle condizioni di cui al comma ultimo dell'art. 10 qualora siano state accolte tutte le richieste di cittadini in relazione al bando in corso, in cui è stato inserita tale possibilità a seguito dell'accertamento della disponibilità di loculi***

Art. 5 - Assegnazione loculi

La Concessione di loculi cimiteriali agli aventi diritto di cui all'articolo 4, in caso di domande concorrenti, è limitata nel seguente ordine di priorità:

1. Persona deceduta e tumulata provvisoriamente, per mancanza di loculi disponibili;
2. Persona di età superiore ad anni 70; in tal caso, se uno dei coniugi (o convivente more uxorio) ha raggiunto tale età, potrà richiedere la concessione del loculo cimiteriale anche per il coniuge o per il convivente
3. Persona di età superiore ad anni 60; in tal caso potrà chiedere la concessione di un solo loculo
4. Persone nate a Sant'Elpidio a Mare (compresi i cd nati occasionali altrove)

I rimanenti loculi, relativi al bando in essere, saranno assegnati in ordine di età e comunque con esclusione del loculo per il coniuge

Nell'ambito di ciascuna categoria di cui a precedenti punti si darà precedenza al soggetto più anziano destinatario della concessione.

L'assegnazione in concessione avviene in base alla graduatoria delle domande presentate a seguito di bando pubblico seguendo l'ordine cronologico di registrazione delle domande al protocollo

La giunta disporrà affinché un certo numero di concessioni cimiteriali sia riservato al comune per fronteggiare situazioni eccezionali o particolari. L'eventuale quota residua di loculi non assegnati potrà essere aggiunta alla riserva di cui sopra.

In deroga al comma precedente, può essere autorizzata la concessione di loculi per sepolture a richiedenti assistiti da tutori legali nominati dal giudice o soggetti disabili, riconosciuti come tali ai sensi dell'art.3, comma 3 ex legge 104/92.

Art. 10 Canone di concessione

Per i richiedenti l' ammissione di cui al punto e) dell'art. 4, il canone concessionario è aumentato del 50%, .

Art. 39 Regolarizzazione delle concessioni in atto

TUTTE le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento

A tal fine l'ufficio comunale , notifichè agli interessati,, entro il termine al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione, fissando un termine non inferiore a 90 giorni,per farne richiesta

Viene data facoltà di riapertura del termine di 12 mesi,procedura indetta con avviso pubblico, da parte della giunta comunale, per la regolarizzazione delle concessioni in atto con le modalità indicate dal presente articolo.

E' consentita la regolarizzazione di preesistenti situazioni di fatto, nel caso che un loculo risulti occupato da una salma, alle seguenti condizioni:

- ***il loculo risulti occupato da detentori non legittimati da diretta successione nella titolarità per parentela e/o successione ereditaria***
- ***dimostrino l'avvenuto pagamento della concessione cimiteriale all'origine ed il titolare della concessione acconsenta alla sanatoria rinunciando ad ogni diritto***
- ***previo versamento, da parte del richiedente la regolarizzazione, di una penalità pari al 10% del corrispettivo di un loculo similare con riferimento alle indicazioni dell'ultimo bando di assegnazione.***

ARTICOLI NUOVI

Art. 12/bis - Permuta loculi e modalità di rimborso

All'interno dei Cimiteri comunali può essere ammessa la permuta di loculi, senza la procedura pubblica, al solo fine di consentire il riavvicinamento delle salme di familiari tumulati in diverse sepolture e per eventuali situazioni particolari che potrebbero verificarsi, previa riconsegna dei loculi al Comune che potrà destinarli direttamente ad altri concessionari che siano disponibili alla permuta. I loculi dovranno essere riconsegnati al Comune che provvederà alla stipula delle nuove concessioni per il periodo residuo delle concessioni originarie.

Al di fuori dei casi limitati e specifici di cui sopra la procedura in questione avviene mediante bando pubblico di assegnazione secondo modalità di garanzia e trasparenza.

I richiedenti, in qualità di concessionari originari o eredi secondo le vigenti disposizioni, per partecipare dovranno obbligatoriamente indicare nell'istanza il numero del/i loculo/i e lo specchio di collocazione, allegando la seguente documentazione:

1. il contratto attestante la titolarità giuridica della concessione;
2. in mancanza, le ricevute comprovanti il pagamento a saldo del/i loculo/i di cui ha già ottenuto la concessione;
3. ogni documento utile a comprovare la continuità nell'uso del sepolcro e la titolarità della concessione.

La permuta comporta la rinuncia ipso iure del/i loculo/i che torneranno nell'immediata disponibilità del Comune per nuove aggiudicazioni.

La successiva assegnazione di altri loculi avverrà nel limite di quelli disponibili al momento della scelta.

La permuta è ammessa per un massimo di n. 2 manufatti: il rapporto tra nuovi loculi e loculi retrocessi dovrà essere di 1 ad 1.

I loculi retrocessi dovranno essere liberati a carico dei concessionari secondo le disposizioni che verranno successivamente comunicate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Per i loculi retrocessi il concessionario o i suoi eredi hanno diritto al rimborso secondo le tariffe in vigore e le modalità già approvate dalla Giunta Comunale.

I rimborsi verranno compensati sulla base della scelta dei nuovi loculi.

Art. 40/bis – Procedure

Al fine di accedere alla regolarizzazione delle assegnazioni sia a carattere provvisorio sia di quelle a tempo determinato non ancora perfezionate da apposito atto scritto, nonché per la regolarizzazione di usi impropri dei manufatti medesimi, gli interessati dovranno presentare specifica istanza in bollo, allegando ogni documento utile alla migliore individuazione della sepoltura, ovvero a dimostrare il diritto alla concessione e/o all'utilizzo del loculo.

Espletata la relativa istruttoria, coloro che richiederanno di poter usufruire della predetta regolarizzazione, potranno ottenere il rilascio di una nuova concessione cimiteriale per la sepoltura interessata con decorrenza dalla data del versamento del saldo del canone concessorio.

Nel caso, invece, che venga accertato il mancato pagamento del corrispettivo previsto per la concessione, troveranno applicazione le modalità di recupero somme previste al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data dell' effettiva occupazione del loculo corrispondente alla data di morte del defunto ivi tumulato.

Nei casi di volta in volta accertati, si procederà d'ufficio all'avvio della relativa istruttoria.

Ai fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse e conseguente stipula del prescritto atto di concessione, senza il quale si configura l'occupazione sine titolo del sepolcro, è considerato "concessionario di fatto":

- a) il parente più prossimo defunto tumulato nel loculo oggetto di concessione scaduta che sia in grado di attestare la continuità nel possesso da parte della famiglia;
- b) il soggetto che in assenza di altre prove documentali di vecchie concessioni, abbia rivendicato e/o sia intenzionato a rivendicare un loculo o un ossario, a condizione che attesti con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il proprio diritto acquisito mediante la ricostruzione del rapporto di parentela con la salma tumulata in origine o con il concessionario originario. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dagli altri eventuali eredi ai sensi del Codice Civile.

Rimane esclusa l'attestazione dei pagamenti, che dovrà essere sempre comprovata mediante la sola presentazione delle ricevute di versamento.

La mancata richiesta di regolarizzazione degli usi irregolari delle sepolture private, da effettuarsi nei termini previsti nel presente regolamento, comporterà il permanere dell'illegittimità dell'uso e/o occupazione delle stesse, con conseguente dichiarazione di decadenza della concessione originaria e/o del possesso/detenzione del loculo/cappella/ossario/fossa di inumazione.

Nei predetti casi, i manufatti rientreranno nella piena disponibilità del Comune.

Qualora non vi sia la spontanea restituzione delle sepolture occupate, si procederà d'ufficio al recupero coattivo del credito derivante dall'illegittima utilizzazione o occupazione con conseguente estumulazione delle salme nei modi e nei tempi previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

Le salme estumulate saranno collocate nell'ossario comune, se adeguatamente mineralizzate, ovvero inumate nel caso di non completa mineralizzazione con spese a carico dei familiari.

Quanto sopra non riguarda chi è in grado di dimostrare la regolarità della propria posizione mediante la presentazione di uno specifico contratto o di quant'altro indicato nei precedenti articoli.

Per i "concessionari di fatto" che sono in possesso di scrittura privata in loro favore sottoscritta dal legale concessionario in data antecedente all'adozione del D.P.R. n. 830/1975, si attiva la procedura prevista per la voltura in favore del concessionario di fatto del loculo di pertinenza mediante la stipula di un nuovo contratto.

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione delle modifiche, ai sensi di legge;

Richiamata la delibera Consiliare n. 24 del 18/05/2016, con la quale si è deciso il rinvio della trattazione del punto al fine di concordare un testo condiviso, da tutti i capigruppo consiliari, con un nuovo passaggio in Commissione Consiliare;

Sentita la 3^a Commissione Consiliare.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso favorevolmente sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgvo 267/2000;

SENTITA la relazione dell'Assessore Stefano Berdini, sulla base del documento istruttorio sopra riportato, che propone il seguente emendamento:

“Aggiunte e/o modifiche in corsivo/neretto:

Art. 4 Ammissione nei cimiteri

Nei cimiteri comunali di capoluogo e Cura Mostrapiedi sono ricevute e seppelitte..... le salme

- a) Di persone decedute nel territorio del comune qualunque ne fosse in vita la residenza
- b) Di persone morte fuori dal Comune ma aventi la residenza in esso al momento della morte
- c) Di persone non residenti ma nate a S. Elpidio a Mare
- d) Di persone non residenti, solo nel caso di parenti in linea retta fino al 1 grado di cittadini residenti
- e) **Di persone non residenti ma che lo sono state per almeno 20 anni**
- f) **Di persone non nate o NON residenti a S. Elpidio a Mare e non ricomprese nei casi di cui alle lettere precedenti, alle condizioni di cui al comma ultimo dell'art. 10 qualora siano state accolte tutte le richieste di cittadini in relazione al bando in corso, in cui è stato inserita tale possibilità a seguito dell'accertamento della disponibilità di loculi**

Art. 5 - Assegnazione loculi

La Concessione di loculi cimiteriali **agli aventi diritto di cui all'articoli 4**, in caso di domande concorrenti, è limitata nel seguente ordine di priorità:

1. Persona deceduta e tumulata provvisoriamente, per mancanza di loculi disponibili;
2. **Persone disabili , riconosciute come tali ai sensi dell'art.3, comma 3 ex legge 104/92.**
3. Persona di età superiore ad anni 70; in tal caso, se uno dei coniugi (o convivente more uxorio) ha raggiunto tale età, potrà richiedere la concessione del loculo cimiteriale anche per il coniuge o per il convivente
4. Persona di età superiore ad anni 60; in tal caso potrà chiedere la concessione di un solo loculo
5. Persone nati a Sant'Elpidio a Mare, **in tal caso potrà richiedere la concessione di un solo loculo.**
6. **Persone non residenti, solo nel caso di parenti in linea retta fino al 1 grado di cittadini residenti.**
7. **Di persone non residenti ma che lo sono state per almeno 20 anni.**

I rimanenti loculi, relativi al bando in essere, saranno assegnati in ordine di età e comunque con esclusione del loculo per il coniuge

Nell'ambito di ciascuna categoria di cui a precedenti punti si darà precedenza al soggetto più anziano destinatario della concessione.

L'assegnazione in concessione avviene in base alla graduatoria delle domande presentate a seguito di bando pubblico seguendo l'ordine cronologico di registrazione delle domande al protocollo

La giunta disporrà affinché un certo numero di concessioni cimiteriali sia riservato al comune per fronteggiare situazioni eccezionali o particolari. L'eventuale quota residua di loculi non assegnati potrà essere aggiunta alla riserva di cui sopra.

In deroga al comma precedente, può essere autorizzata la concessione di loculi per sepolture a richiedenti assistiti da tutori legali nominati dal giudice o soggetti disabili, riconosciuti come tali ai sensi dell'art.3, comma 3 ex legge 104/92.

Art. 10 Canone di concessione

Per i richiedenti l' ammissione di cui al punto e) dell'art. 4, il canone concessionario è aumentato del 50%, .

Art. 39 Regolarizzazione delle concessioni in atto

TUTTE le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento

A tal fine l'ufficio comunale , notificher agli interessati,, entro il termine al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione, fissando un termine non inferiore a 90 giorni,per farne richiesta

Viene data facoltà di riapertura del termine di 12 mesi,procedura indetta con avviso pubblico, da parte della giunta comunale, per la regolarizzazione delle concessioni in atto con le modalità indicate dal presente articolo.

E' consentita la regolarizzazione di preesistenti situazioni di fatto, nel caso che un loculo risulti occupato da una salma, alle seguenti condizioni:

- **il loculo risulti occupato da detentori non legittimati da diretta successione nella titolarità per parentela e/o successione ereditaria**
- **dimostrino l'avvenuto pagamento della concessione cimiteriale all'origine ed il titolare della concessione acconsenta alla sanatoria rinunciando ad ogni diritto**
- **previo versamento, da parte del richiedente la regolarizzazione, di una penalità pari al 10% del corrispettivo di un loculo similare con riferimento alle indicazioni dell'ultimo bando di assegnazione.**

ARTICOLI NUOVI

Art. 12/bis - Permuta loculi e modalità di rimborso

All'interno dei Cimiteri comunali può essere ammessa la permuta di loculi, senza la procedura pubblica, al solo fine di consentire il riavvicinamento delle salme di familiari tumulati in diverse sepolture e per eventuali situazioni particolari che potrebbero verificarsi, previa riconsegna dei loculi al Comune che potrà destinarli direttamente ad altri concessionari che siano disponibili alla permuta. I loculi dovranno essere riconsegnati al Comune che provvederà alla stipula delle nuove concessioni per il periodo residuo delle concessioni originarie.

Al di fuori dei casi limitati e specifici di cui sopra la procedura in questione avviene mediante bando pubblico di assegnazione secondo modalità di garanzia e trasparenza.

I richiedenti, in qualità di concessionari originari o eredi secondo le vigenti disposizioni, per partecipare dovranno obbligatoriamente indicare nell'istanza il numero del/i loculo/i e lo specchio di collocazione, allegando la seguente documentazione:

1. il contratto attestante la titolarità giuridica della concessione;
2. in mancanza, le ricevute comprovanti il pagamento a saldo del/i loculo/i di cui ha già ottenuto la concessione;
3. ogni documento utile a comprovare la continuità nell'uso del sepolcro e la titolarità della concessione.

La permuta comporta la rinuncia ipso iure del/i loculo/i che torneranno nell'immediata disponibilità del Comune per nuove aggiudicazioni.

La successiva assegnazione di altri loculi avverrà nel limite di quelli disponibili al momento della scelta.

La permuta è ammessa per un massimo di n. 2 manufatti: il rapporto tra nuovi loculi e loculi retrocessi dovrà essere di 1 ad 1.

I loculi retrocessi dovranno essere liberati a carico dei concessionari secondo le disposizioni che verranno successivamente comunicate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Per i loculi retrocessi il concessionario o i suoi eredi hanno diritto al rimborso secondo le tariffe in vigore e le modalità già approvate dalla Giunta Comunale.

I rimborsi verranno compensati sulla base della scelta dei nuovi loculi.

Art. 40/bis – Procedure

Al fine di accedere alla regolarizzazione delle assegnazioni sia a carattere provvisorio sia di quelle a tempo determinato non ancora perfezionate da apposito atto scritto, nonché per la regolarizzazione di usi impropri dei manufatti medesimi, gli interessati dovranno presentare specifica istanza in bollo, allegando ogni documento utile alla migliore individuazione della sepoltura, ovvero a dimostrare il diritto alla concessione e/o all'utilizzo del loculo.

Espletata la relativa istruttoria, coloro che richiederanno di poter usufruire della predetta regolarizzazione, potranno ottenere il rilascio di una nuova concessione cimiteriale per la sepoltura interessata con decorrenza dalla data del versamento del saldo del canone concessorio.

Nel caso, invece, che venga accertato il mancato pagamento del corrispettivo previsto per la concessione, troveranno applicazione le modalità di recupero somme previste al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data dell' effettiva occupazione del loculo corrispondente alla data di morte del defunto ivi tumulato.

Nei casi di volta in volta accertati, si procederà d'ufficio all'avvio della relativa istruttoria.

Ai fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse e conseguente stipula del prescritto atto di concessione, senza il quale si configura l'occupazione sine titolo del sepolcro, è considerato "concessionario di fatto":

- a) il parente più prossimo defunto tumulato nel loculo oggetto di concessione scaduta che sia in grado di attestare la continuità nel possesso da parte della famiglia;
- b) il soggetto che in assenza di altre prove documentali di vecchie concessioni, abbia rivendicato e/o sia intenzionato a rivendicare un loculo o un ossario, a condizione che attesti con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il proprio diritto acquisito mediante la ricostruzione del rapporto di parentela con la salma tumulata in origine o con il concessionario originario. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dagli altri eventuali eredi ai sensi del Codice Civile.

Rimane esclusa l'attestazione dei pagamenti, che dovrà essere sempre comprovata mediante la sola presentazione delle ricevute di versamento.

La mancata richiesta di regolarizzazione degli usi irregolari delle sepolture private, da effettuarsi nei termini previsti nel presente regolamento, comporterà il permanere dell'illegittimità dell'uso e/o occupazione delle stesse, con conseguente dichiarazione di decadenza della concessione originaria e/o del possesso/detenzione del loculo/cappella/ossario/fossa di inumazione.

Nei predetti casi, i manufatti rientreranno nella piena disponibilità del Comune.

Qualora non vi sia la spontanea restituzione delle sepolture occupate, si procederà d'ufficio al recupero coattivo del credito derivante dall'illegittima utilizzazione o occupazione con conseguente estumulazione delle salme nei modi e nei tempi previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

Le salme estumulate saranno collocate nell'ossario comune, se adeguatamente mineralizzate, ovvero inumate nel caso di non completa mineralizzazione con spese a carico dei familiari.

Quanto sopra non riguarda chi è in grado di dimostrare la regolarità della propria posizione mediante la presentazione di uno specifico contratto o di quant'altro indicato nei precedenti articoli.

Per i "concessionari di fatto" che sono in possesso di scrittura privata **con data certa** in loro favore sottoscritta dal legale concessionario in data antecedente all'adozione del D.P.R. n. 830/1975, si attiva la procedura prevista per la voltura in favore del concessionario di fatto del loculo di pertinenza mediante la stipula di un nuovo contratto, **seguendo le procedure e le tariffe previste dal vigente regolamento.**

Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la votazione dell'emendamento presentato dall'Assessore Berdini che viene approvato con la seguente votazione 9 favorevoli 2 contrari (Amaolo e Conti) e 2 astenuti (Meconi e Valentini) espressi in forma palese dai 13 consiglieri presenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter deliberare sulla proposta così come risultante dalla discussione e dalle dichiarazioni di voto;

PRESO ATTO che è stato richiesto il parere della 2^a Commissione Consiliare;

VISTO l'allegato parere espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e non sussistendo l'obbligo del parere della regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non comporta per l'Ente onere finanziario;

Con voti 9 favorevoli 2 contrari (Amaolo e Conti) e 2 astenuti (Meconi e Valentini) espressi in forma palese dai 13 consiglieri presenti;

D E L I B E R A

1. Di approvare la premessa narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare le modifiche agli artt. 4, 5, 10 e 39 e l'introduzione di due nuovi art. 12/bis e 40/bis al "Regolamento comunale per le concessioni cimiteriali e i servizi di funzionamento dei Cimiteri cittadini" all'uopo predisposti.
3. Di provvedere a modificare ed integrare il "Regolamento comunale per le concessioni cimiteriali e i servizi di funzionamento dei Cimiteri cittadini", con i nuovi dispositivi, qui decisi, e che, si allega in forma integrale alla presente deliberazione.



Citta' di Sant'Elpidio a Mare

Prov.Fm

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 DEL 01.07.2016

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI

S O M M A R I O

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni cimiteriali.
- Art. 3 - Loculi ed aree soggetti a concessione.
- Art. 4 - Ammissioni nei cimiteri
- Art. 5 - Assegnazione loculi
- Art. 6 - Divieti di concessione
- Art. 7 - Responsabilità

CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

- Art. 8 - Atto di concessione.
- Art. 9 - Durata delle concessioni.
- Art. 10 - Canone di concessione
- Art. 11 - Tumulazioni provvisorie
- Art. 12 - Recupero disponibilità vecchi loculi
- Art. 12/bis - Permuta loculi e modalità di rimborso

CAPO III - DIRITTO ALL'USO

- Art. 13 - Aveni diritto all'uso delle sepolture private.
- Art. 14 - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 15 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.
- Art. 16 - Sepolture per inumazione
- Art. 17 - Feretro per inumazione
- Art. 18 - Campi per inumazione

CAPO IV – DELLE SEPOLTURE DI FAMIGLIA

- Art. 19 - Ambito di applicazione
- Art. 20 - Tipi di concessione
- Art. 21 - Modalità di concessione

- Art. 22 - Durata della concessione
- Art. 23 - Progetto – Costruzione delle opere – Termini
- Art. 24 - Collaudo e spese
- Art. 25 - Aveni diritto
- Art. 26 - Manutenzione
- Art. 27 - Divieto di cessione di diritti d'uso
- Art. 28 - Recupero a favore del Comune Art. 20 – Ambito di applicazione
- Art. 29 - Divisione dei posti
- Art. 30 - Cause di cessazione della concessione di aree o tombe di famiglia

CAPO V – MANUTENZIONE

- Art. 31 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.
- Art. 32 - Doveri in ordine alla manutenzione.

CAPO VI – CAUSE DI CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI

- Art. 33 - Cause di cessazione
- Art. 34 - Rinuncia
- Art. 35 - Decadenza
- Art. 36 - Revoca
- Art. 37 - Estinzione

CAPO VII - NORME TRANSITORIE

- Art. 38 - Censimento delle concessioni in atto.
- Art. 39 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.
- Art. 40 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.
- Art. 40/bis - Procedure

CAPO VIII - NORME FINALI

- Art. 41 - Individuazione delle unità organizzative.
- Art. 42 - Entrata in vigore.
- Art. 43 - Pubblicità del regolamento.
- Art. 44 - Abrogazione di precedenti disposizioni.
- Art. 45 - Sanzioni.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi ed aree cimiteriali.

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni cimiteriali.

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- § al testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- § al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- § al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

Art. 3 - Loculi ed aree soggetti a concessione.

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili, nonché le aree e le tombe di famiglia disponibili o resesi disponibili.

Art. 4 - Ammissioni nei Cimiteri

Nei cimiteri comunali di capoluogo e Cura Mostrapiedi sono ricevute e seppellite le salme:

- a) Di persone decedute nel territorio del comune qualunque ne fosse in vita la residenza
- b) Di persone morte fuori dal Comune ma aventi la residenza in esso al momento della morte
- c) Di persone non residenti ma nate a S. Elpidio a Mare
- d) Di persone non residenti, solo nel caso di parenti in linea retta fino al 1° grado di cittadini residenti
- e) Di persone non residenti ma che lo sono state per almeno 20 anni
- f) Di persone non nate o non residenti a Sant' Elpidio a Mare e non ricomprese nei casi di cui alle lettere precedenti, alle condizioni di cui al comma ultimo dell'art. 10 qualora siano state accolte tutte le richieste di cittadini in relazione al bando in corso, in cui è stata inserita tale possibilità a seguito dell'accertamento della disponibilità di loculi

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e di quelle dei familiari individuati all'art. 14 del presente regolamento.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 5 - Assegnazione loculi

La Concessione di loculi cimiteriali agli aventi diritto di cui all'articolo 4, in caso di domande concorrenti, è limitata nel seguente ordine di priorità:

1. Persona deceduta e tumulata provvisoriamente, per mancanza di loculi disponibili;

2. Persone disabili , riconosciute come tali ai sensi dell'art.3, comma 3 ex legge 104/92.
3. Persona di età superiore ad anni 70; in tal caso, se uno dei coniugi (o convivente more uxorio) ha raggiunto tale età, potrà richiedere la concessione del loculo cimiteriale anche per il coniuge o per il convivente
4. Persona di età superiore ad anni 60; in tal caso potrà chiedere la concessione di un solo loculo
5. Persone nati a Sant'Elpidio a Mare, in tal caso potrà richiedere la concessione di un solo loculo.
6. Persone non residenti, solo nel caso di parenti in linea retta fino al 1 grado di cittadini residenti.
7. Di persone non residenti ma che lo sono state per almeno 20 anni.

I rimanenti loculi, relativi al bando in essere, saranno assegnati in ordine di età e comunque con esclusione del loculo per il coniuge

Nell'ambito di ciascuna categoria di cui a precedenti punti si darà precedenza al soggetto più anziano destinatario della concessione.

L'assegnazione in concessione avviene in base alla graduatoria delle domande presentate a seguito di bando pubblico seguendo l'ordine cronologico di registrazione delle domande al protocollo

La giunta disporrà affinché un certo numero di concessioni cimiteriali sia riservato al comune per fronteggiare situazioni eccezionali o particolari. L'eventuale quota residua di loculi non assegnati potrà essere aggiunta alla riserva di cui sopra.

In deroga al comma precedente, può essere autorizzata la concessione di loculi per sepolture a richiedenti assistiti da tutori legali nominati dal giudice o soggetti disabili, riconosciuti come tali ai sensi dell'art.3, comma 3 ex legge 104/92.

Art. 6 - Divieti di concessione.

Le concessioni cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che risultano già titolari di concessione cimiteriale;
- b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego della concessione sarà notificato agli interessati a cura del Responsabile dell'Area.

Art. 7 - Responsabilità.

Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti, di proprietà dell'Ente, a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico, difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

CAPO II

PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 8 - Atto di concessione.

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con scrittura privata redatta con l'assistenza del Segretario Comunale.

L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta comunale.

Nella domanda di concessione del loculo cimiteriale, il richiedente deve indicare due opzioni, in ordine di priorità, per la scelta della fila.

Art. 9 - Durata delle concessioni.

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta normativa.

La durata decorre dalla data dell'atto di concessione ed è fissata:

§ in 60 anni per gli ossari

§ in 60 anni per i loculi.

Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. E' fatta salva la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo dietro pagamento del canone di concessione vigente all'atto del rinnovo

Art. 10 – Canone di concessione

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione del canone stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. Il canone è comprensivo del costo di costruzione e di una quota percentuale, che sarà stabilita anch'essa dalla Giunta Comunale sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica, che copre i costi di esercizio della funzione cimiteriale a carico del Comune come la vigilanza sul rispetto degli obblighi concessori, la vigilanza sulla regolare e costante manutenzione, la custodia dei cimiteri, l'arredo e la manutenzione delle parti comuni, la gestione degli impianti a servizio dei cimiteri, la gestione dei parcheggi e del verde.

Al momento della prenotazione, il richiedente dovrà versare il 20% del canone di concessione. Successivamente, al momento dell'assegnazione dovrà essere versato un ulteriore 50 %. La rimanente somma dovrà essere versata prima della stipula dell'atto di concessione.

Per i richiedenti l' ammissione di cui al punto e) dell'art. 4, il canone concessionario è aumentato del 50%, .

Art. 11 - Tumulazioni provvisorie

La concessione provvisoria di loculi disponibili del Comune è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di loculo cimiteriale, da costruirsi a cura del Comune e non disponibili al momento della richiesta

L'uso del loculo provvisorio, per una durata non superiore a 2 anni è subordinato al versamento di un canone anticipato pari a 25 % del canone vigente.

E' consentita la tumulazione provvisoria presso loculi concessi a privati quando il Comune non ha più la disponibilità di propri loculi cimiteriali.

E' consentita, altresì, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 12 – Recupero disponibilità vecchi loculi

Le salme che risultino sepolte da oltre 80 anni e che non abbiano eredi diretti che, ai sensi degli artt. 74 e segg. del codice civile, possono rivendicare il titolo, debitamente accertato dal Comune, sono trasferite negli ossari a cura e spese del Comune che rientra in tal modo nella piena disponibilità del loculo.

Art. 12/bis - Permuta loculi e modalità di rimborso

All'interno dei Cimiteri comunali può essere ammessa la permuta di loculi, senza la procedura pubblica, al solo fine di consentire il riavvicinamento delle salme di familiari tumulati in diverse sepolture e per eventuali situazioni particolari che potrebbero verificarsi, previa riconsegna dei loculi al Comune che potrà destinarli direttamente ad altri concessionari che siano disponibili alla permuta. I loculi dovranno essere riconsegnati al Comune che provvederà alla stipula delle nuove concessioni per il periodo residuo delle concessioni originarie.

Al di fuori dei casi limitati e specifici di cui sopra la procedura in questione avviene mediante bando pubblico di assegnazione secondo modalità di garanzia e trasparenza.

I richiedenti, in qualità di concessionari originari o eredi secondo le vigenti disposizioni, per partecipare dovranno obbligatoriamente indicare nell'istanza il numero del/i loculo/i e lo specchio di collocazione, allegando la seguente documentazione:

1. il contratto attestante la titolarità giuridica della concessione;
2. in mancanza, le ricevute comprovanti il pagamento a saldo del/i loculo/i di cui ha già ottenuto la concessione;
3. ogni documento utile a comprovare la continuità nell'uso del sepolcro e la titolarità della concessione.

La permuta comporta la rinuncia ipso iure del/i loculo/i che torneranno nell'immediata disponibilità del Comune per nuove aggiudicazioni.

La successiva assegnazione di altri loculi avverrà nel limite di quelli disponibili al momento della scelta.

La permuta è ammessa per un massimo di n. 2 manufatti: il rapporto tra nuovi loculi e loculi retrocessi dovrà essere di 1 ad 1.

I loculi retrocessi dovranno essere liberati a carico dei concessionari secondo le disposizioni che verranno successivamente comunicate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Per i loculi retrocessi il concessionario o i suoi eredi hanno diritto al rimborso secondo le tariffe in vigore e le modalità già approvate dalla Giunta Comunale.

I rimborsi verranno compensati sulla base della scelta dei nuovi loculi.

CAPO III

DIRITTO ALL'USO

Art. 13 - Aveni diritto all'uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato esclusivamente alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, non oltre il 4° grado ai sensi dell'art. 75 del codice civile.

Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario e' un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro e' permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti d sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis e' dato dall'ordine di premorienza.

Art. 14 - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno dei cimiteri il Sindaco può disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini anche non residenti e non aventi rapporti di parentela con i residenti, che in vita si siano distinti per opere letterarie, scientifiche, artistiche, per gli atti insigni o per il particolare rilievo avuto nella storia cittadina o per servizi resi alla Comunità.

Art. 15 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

La concessione non da' diritto di proprietà ma soltanto quello d'uso delle sepolture riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati sia per vendita che per donazione; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Le concessioni cimiteriali non possono mai essere oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 16 - Sepolture per inumazione

Le sepolture per inumazioni, della durata legale minima di 10 anni dal giorno del seppellimento, vengono effettuate gratuitamente per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, mentre per tutti gli altri casi, previo pagamento del corrispettivo stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, in ottemperanza dell' art. 7 bis del D.L N. 392 del 27/12/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n 26 del 28/2/2001 (art. 1 comma 7).

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m 0,50 ed a m 2 di profondità dal piano e devono avere le seguenti misure:

1. per persone oltre i 10 anni d età: lunghezza del fondo m 2,20 e larghezza m 0,80;
2. per i minori di 10 anni d età: lunghezza del fondo m 1,50 e larghezza m 0,50.

Dopo la deposizione della cassa, la fossa verrà subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga poi diligentemente compressa.

Art. 17 - Feretro per inumazione

Ogni cadavere da inumarsi nei campi comuni deve essere consegnato chiuso in cassa di legno di essenza dolce. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale.

Ogni cassa, come ogni fossa, non può contenere che un solo cadavere; soltanto la madre e il neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 18 - Campi per inumazione

L'area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri, come prescritto dall' art. 69 del DPR 285/90.

Ciascun quadro comprende i posti delle fosse, distribuiti in file e numerati progressivamente con appositi cippi. Uno dei riquadri potrà essere destinato per l'inumazione di salme non mineralizzate provenienti da estumulazioni o esumazioni.

L'occupazione delle fosse si farà cominciando da un'estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

CAPO IV

DELLE SEPOLTURE DI FAMIGLIA

Art. 19 – Ambito d'applicazione

Il presente capo disciplina le concessioni di aree cimiteriali e di tombe di famiglia esistenti nel cimitero comunale.

Art. 20 - Tipi di concessione

All' interno del cimitero è prevista la concessione delle seguenti sepolture di famiglia nelle aree destinate a tal fine:

- * concessione di lotti di terreno per costruzione di tomba di famiglia
- * concessione di tombe di famiglia già realizzate

Art. 21 - Modalità di concessione

La concessione dell'area cimiteriale o della tomba di famiglia avviene a seguito di sorteggio delle domande pervenute dopo la pubblicazione di apposito bando pubblico per l'assegnazione. Dal sorteggio si redigerà una graduatoria.

Al momento della comunicazione della assegnazione, dovrà essere versato il 50% del canone di concessione dell'area (o della tomba) che viene stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

L'assegnatario di area o di tomba, previa autorizzazione della Giunta comunale, potrà ottenere la concessione cimiteriale congiuntamente ad altro soggetto appartenente ad altro nucleo familiare. L'atto di concessione determinerà le quote di assegnazione ed il conseguente onere rapportato a queste.

Art. 22 - Durata della concessione

La concessione, della durata di 99 anni che decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione è rinnovabile per uguale periodo dietro pagamento del canone di concessione vigente all'atto del rinnovo.

Art. 23 - Progetto - - Costruzione delle opere Termini Limiti all'impiego dell'area o tomba di famiglia

La concessione di area per la costruzione di tomba di famiglia impegna alla sollecita presentazione del progetto, nonché all'esecuzione delle opere, entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, pena la decadenza e la perdita di ogni diritto o somma pagata.

Per giustificati motivi, valutabili dal Responsabile dell'Area Tecnica può essere concessa una proroga di 6 mesi, rinnovabile una sola volta, alla quale ultima scadenza seguirà la decadenza.

Il progetto dovrà essere approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

I lavori di costruzione o di completamento dovranno eseguirsi con tutta sollecitudine ed essere condotti in modo da non arrecare comunque danni, guasti od ingombri ingiustificati alle immediate adiacenze del cantiere. Immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori, il concessionario, a propria cura e spesa, ripristinerà l'area occupata dal cantiere e le adiacenze di esso.

In ogni caso le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero e ad esse si applicano tutte le norme generali previste per le inumazioni e tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni del presente Regolamento e del D.P.R. n. 285/90.

Art. 24 - Collaudo e spese

Il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale vigila e controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati. La sepoltura di famiglia non potrà essere posta in uso se prima non sarà stata favorevolmente collaudata da apposita commissione tecnico - sanitaria.

Le spese di progetto, di contratto, per visite tecniche e sanitarie relative a tutte le fasi per il perfezionamento della concessione e completamento delle opere, sono a completo carico del concessionario.

Art. 25 - Aventi diritto

Gli aventi diritto alla tumulazione nelle tombe di famiglia, entro i limiti degli originari posti disponibili risultanti dal progetto approvato, sono i seguenti:

- * i concessionari;
- * i parenti ed affini del concessionario, entro il 4° grado;
- * i conviventi di fatto, per dichiarazione resa sotto personale responsabilità dal concessionario;

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

Art. 26 - Manutenzione

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza, di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 34.

Art. 27 - Divieto di cessione dei diritti d uso

Il diritto d'uso, ai sensi dell'art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria, è riservato alla persona del concessionario ed a quella delle persone indicate nel precedente articolo 25.

L'area o la tomba di famiglia non può essere concessa a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. Non è ammessa alcuna commercializzazione; il concessionario non potrà pertanto cederla a qualsiasi titolo a terzi.

Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 28 - Recupero a favore del Comune

a) Aree libere

Il concessionario di un area per sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, può retrocedere l'area al Comune, e mai sotto qualsiasi forma a favore di terzi, ottenendo il rimborso nella misura stabilita con atto della Giunta Comunale che sarà adottato sulla base di una relazione redatta dal competente Ufficio Tecnico comunale.

b) Aree con parziale costruzione

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni a ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 23.

Art. 29 - Divisione dei posti

Il concessionario d'origine di una tomba di famiglia, ha facoltà di indicare l'assegnazione nominativa dei posti.

Nel caso in cui il concessionario d'origine non abbia provveduto, in vita, all'assegnazione nominativa dei posti, gli eredi potranno disporre le sepolture, fino a capienza della tomba di famiglia, rispettando l'ordine di cui all'art. 25

Art. 30 - Cause di cessazione della concessione di aree o tombe di famiglia

Valgono le cause di cessazione previste al Capo VI° del presente regolamento

CAPO V

MANUTENZIONE

Art. 31 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.

Art. 32 - Doveri in ordine alla manutenzione.

Il Concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO VI

CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 33 - Cause di cessazione della concessione

Le concessioni cessano per:

- § rinuncia
- § decadenza
- § revoca
- § estinzione

In tali casi, i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 34 - Rinuncia

La rinuncia a concessioni cimiteriali può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che debbono essere valutate ed accolta dalla Giunta Comunale.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario. In caso di decesso del concessionario, la rinuncia può essere sottoscritta dagli aventi diritto (coniuge, convivente more uxorio, parente più prossimo ai sensi dell'art. 74 e segg. Codice Civile), ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Resta inteso che nel caso di controversia tra gli aventi diritto, questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.

La misura del rimborso al concessionario o ai suoi eredi per rinuncia a concessioni cimiteriali, è stabilita di volta in volta dalla Giunta Comunale, con cadenza non inferiore all'anno. Il valore del rimborso al concessionario rinunciatario è stabilito, con criteri oggettivi, in relazione al prezzo originariamente pagato, alla data di concessione originaria, al prezzo di mercato delle concessioni all'atto di rinuncia.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 35 – Decadenza

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione Comunale nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando vi sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- d) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti Uffici comunali.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario o altro avente titolo.

Nei casi di irreperibilità, la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e presso il cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 36 – Revoca

Salvo quando disposto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per opere di manutenzione straordinaria o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.

Verificandosi i casi di cui al comma 1, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'area previo accertamento dei relativi presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero indicata dall'Amministrazione comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario.

Qualora si verificano le necessità indicate al 1° comma del presente articolo, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al

concessionario o all'avente titolo. In caso di irreperibilità, si effettuerà una pubblicazione all'Albo Pretorio e al cimitero, almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione della salma. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 37 - Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto all'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per tombe di famiglia, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati dato anche a mezzo di bandi affissi all'Albo Pretorio e al cimitero, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 38 - Censimento delle concessioni in atto.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio comunale curerà:

- la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- la elencazione con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali";
- la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 39 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento

A tal fine l'ufficio comunale , notificherà agli interessati,, entro il termine al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione, fissando un termine non inferiore a 90 giorni,per farne richiesta

Viene data facoltà di riapertura del termine di 12 mesi,procedura indetta con avviso pubblico, da parte della giunta comunale, per la regolarizzazione delle concessioni in atto con le modalità indicate dal presente articolo.

E' consentita la regolarizzazione di preesistenti situazioni di fatto, nel caso che un loculo risulti occupato da una salma, alle seguenti condizioni:

- il loculo risulti occupato da detentori non legittimati da diretta successione nella titolarità per parentela e/o successione ereditaria
- dimostrino l'avvenuto pagamento della concessione cimiteriale all'origine ed il titolare della concessione acconsenta alla sanatoria rinunciando ad ogni diritto
- previo versamento, da parte del richiedente la regolarizzazione, di una penality pari al 10% del corrispettivo di un loculo similare con riferimento alle indicazioni dell'ultimo bando di assegnazione.

Art. 40 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente articolo 20, l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere Comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta comunale.

Art. 40/bis – Procedure

Al fine di accedere alla regolarizzazione delle assegnazioni sia a carattere provvisorio sia di quelle a tempo determinato non ancora perfezionate da apposito atto scritto, nonché per la regolarizzazione di usi impropri dei manufatti medesimi, gli interessati dovranno presentare specifica istanza in bollo, allegando ogni documento utile alla migliore individuazione della sepoltura, ovvero a dimostrare il diritto alla concessione e/o all'utilizzo del loculo.

Espletata la relativa istruttoria, coloro che richiederanno di poter usufruire della predetta regolarizzazione, potranno ottenere il rilascio di una nuova concessione cimiteriale per la sepoltura interessata con decorrenza dalla data del versamento del saldo del canone concessorio.

Nel caso, invece, che venga accertato il mancato pagamento del corrispettivo previsto per la concessione, troveranno applicazione le modalità di recupero somme previste al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data dell'effettiva occupazione del loculo corrispondente alla data di morte del defunto ivi tumulato.

Nei casi di volta in volta accertati, si procederà d'ufficio all'avvio della relativa istruttoria.

Ai fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse e conseguente stipula del prescritto atto di concessione, senza il quale si configura l'occupazione sine titolo del sepolcro, è considerato "concessionario di fatto":

- a) il parente più prossimo defunto tumulato nel loculo oggetto di concessione scaduta che sia in grado di attestare la continuità nel possesso da parte della famiglia;
- b) il soggetto che in assenza di altre prove documentali di vecchie concessioni, abbia rivendicato e/o sia intenzionato a rivendicare un loculo o un ossario, a condizione che attesti con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il proprio diritto acquisito mediante la ricostruzione del rapporto di parentela con la salma tumulata in origine o con il concessionario originario. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dagli altri eventuali eredi ai sensi del Codice Civile.

Rimane esclusa l'attestazione dei pagamenti, che dovrà essere sempre comprovata mediante la sola presentazione delle ricevute di versamento.

La mancata richiesta di regolarizzazione degli usi irregolari delle sepolture private, da effettuarsi nei termini previsti nel presente regolamento, comporterà il permanere dell'illegittimità dell'uso e/o occupazione delle stesse, con conseguente dichiarazione di decadenza della concessione originaria e/o del possesso/detenzione del loculo/cappella/ossario/fossa di inumazione.

Nei predetti casi, i manufatti rientreranno nella piena disponibilità del Comune.

Qualora non vi sia la spontanea restituzione delle sepolture occupate, si procederà d'ufficio al recupero coattivo del credito derivante dall'illegittima utilizzazione o occupazione con conseguente estumulazione delle salme nei modi e nei tempi previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

Le salme estumulate saranno collocate nell'ossario comune, se adeguatamente mineralizzate, ovvero inumate nel caso di non completa mineralizzazione con spese a carico dei familiari.

Quanto sopra non riguarda chi è in grado di dimostrare la regolarità della propria posizione mediante la presentazione di uno specifico contratto o di quant'altro indicato nei precedenti articoli.

Per i "concessionari di fatto" che sono in possesso di scrittura privata con data certa in loro favore sottoscritta dal legale concessionario in data antecedente all'adozione del D.P.R. n. 830/1975, si attiva la procedura prevista per la voltura in favore del concessionario di fatto del loculo di pertinenza mediante la stipula di un nuovo contratto. Seguendo le procedure e le tariffe previste dal vigente regolamento.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 41 - Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, saranno designate dal Sindaco.

Art. 42 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione

Art. 43 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito Internet del Comune.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia comunale.

Art. 44 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 45 – Sanzioni

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e della legge 24

novembre 1981, n. 689.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile).

Art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite

Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati".

De cuius, dal latino, colui della cui eredità si tratta.

ASCENDENTI	IV Grado III Grado II Grado I Grado	Trisavi Bisnonni Nonni Genitori	II grado	Fratelli Sorelle
ñ			III grado	Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
DE CUIUS	ð	COLLATERALI	IV grado	Prozii Pronipoti Primi cugini
ò			V grado	Figli di prozii Secondi nipoti Secondi cugini
DISCENDENTI	I Grado II Grado III Grado IV Grado	Figli Nipoti (figli dei figli) Pronipoti Figli dei pronipoti	VI grado	Altri cugini

La parentela e i suoi gradi nella famiglia

Parentela in linea retta:	Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
Parentela in linea collaterale:	Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).
Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero):	L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado ... (art. 77 e 572 cc)

Appendice normativa allegata al "Regolamento Comunale per la concessione di aree e loculi Cimiteriali",

v. CAPPELLINE GENTILIZIE

Art. 1

1. Sul fronte della tomba va apposto il nome della famiglia montato su una lastra di marmo avente le dimensioni di mm. 850 x 120 x 12.
2. E' consentito l'uso esclusivo del carattere romano in ottone brunito di altezza mm. 100.
3. La parte superiore della lastra con nome va posizionata ad un'altezza da terra di cm. 200. Per nomi di lunghezza superiore a cm. 80 è possibile utilizzare una seconda fila inferiore posta ad un'altezza (parte superiore) da terra di cm. 180. Le scritte vanno distanziate dallo stipite d'ingresso di cm. 15.
4. Il nome va dislocato come segue:
 - per cappelline di piano 2° s sinistra del cancelletto;
 - per cappelline di piano 1° lato est, a sinistra del cancelletto;
 - per cappelline di piano primo lato nord, lato interno del cancelletto.

Art. 2

Le cappelline di piano 1° e piano 2° lato est possono essere decorate limitatamente al soffitto delle stesse , lasciando un bordo su tutti i lati di cm. 20.

Le cappelline di piano 1° possono essere decorate relativamente alla parete di fondo lasciando un bordo di cm. 20 e da terra un bordo di cm. 140.

Art. 3

Nelle cappelline è possibile installare altari con foggia a scelta della proprietà e comunque distanziati dai lati non meno di cm. 30 e altezza massima di cm. 120; tale altare deve essere realizzato in modo tale da non ostacolare le operazioni di montaggio delle lapidi.

I materiali vanno scelti nella seguente gamma:

- pietre: carrara nazionale, rosso verona, verde bardiglio;
- supporti in ferro lavorato tinteggiato nei colori dei cancelletti;
- legno per elementi quali inginocchiatoi o simili in sostituzione dell'altare.

Art. 4

Gli accessori delle lapidi posti all'interno della tomba debbono essere dello stesso tipo e modello di quelli dei loculi comuni adottati dall'Amministrazione; si possono altresì adottare vasi portafiori in pietra da disporre al centro del vano realizzati con le pietre di cui sopra: la lampada centrale dovrà essere di tipo e disegno a scelta e facente parte della linea degli altri arredi adottati.

Art. 5

Alla finestra in legno deve essere effettuata manutenzione ordinaria con decorrenza almeno biennale.

E' consentito altresì in sede di manutenzione di sostituire la finestra con altra in alluminio, purché di disegno e colore identici a quella già in opera. In ogni caso va richiesto il nullaosta corredato da relativa foto e campione al Servizio Patrimonio.

Il cancello di ingresso in sede di manutenzione potrà essere rielaborato nel sistema di chiusura (serratura) e nella verniciatura (a polveri cotte) che, comunque, deve rimanere del medesimo colore degli altri manufatti metallici.

Art. 6

Nessuna altra scritta o manufatto può essere apposto all'esterno della tomba.

✓ **LOCULI**

Art. 1

Gli accessori utilizzabili per le lapidi possono essere esclusivamente del tipo e modello adottati dall'Amministrazione Comunale. Eventuali tipi discordanti vanno rimossi.

I campioni possono essere visionati con chi si occupa della gestione dei cimiteri.

I caratteri per le scritte sono consentiti solo di due tipi:

a rilievo in ottone brunito, tipo romano di non più di 40 mm. proporzionati alla lunghezza del nome, con numeri da 30 mm.

incisi su pietra con carattere corsivo, verniciato nel colore ottone brunito. Altezza massima carattere: maiuscole 70 mm. – minuscole 30 mm. – numeri 30 mm.

I vasi portafiori sono consentiti nel numero massimo di uno per le lapidi strette (montati a dx) e due per le lapidi più lunghe (montati a dx e sx). I portafiori devono essere con struttura portante agganciata a parete, in ottone fuso (disegno a frascone o similare), con vasetto a cono rovescio in rame, in marmo di carrara o della stessa pietra utilizzata per la lapide.

Le lampade votive devono essere montate al centro della lapide per evitare che riversamenti di acqua dai vasi possano danneggiarle. Devono essere in ottone fuso e della stessa tipologia del vasetto, con vetro tipo fiamma; agganciate a parete, devono avere una sporgenza massima di cm. 10 e devono avere un'altezza massima di cm. 16.

Le fotografie possono essere racchiuse in una cornice di ottone fuso con stile abbinato al vasetto portafiori, oppure riquadrate con cornice sottile incisa, o possono essere anche senza cornice, in materiale ceramico o plastico, purché con fondo bianco. Le foto devono avere dimensioni massime di cm. 13 x 18.

Qualora oltre la foto e i dati nome / nascita / morte, si voglia realizzare sulla pietra una figura a carattere religioso (croce, pergamena, e/o altre immagini sacre), la stessa dovrà essere di tipo non eccessivamente sporgente e verniciata nel colore bronzo, ovvero realizzata in pietra marmorizzata della stessa tipologia della lapide. Tale incisione, delle dimensioni massime di altezza cm. 21 e di larghezza cm. 15, dovrà essere distaccata dal bordo superiore e dal bordo sinistro della lapide di almeno cm. 6.

L'ufficio preposto, a proprio insindacabile giudizio, può rifiutare il permesso qualora ritenga che il disegno presentato non sia consono all'immagine della struttura cimiteriale e delle altre sepolture.

Art. 2

Non è possibile sostituire le lapidi salvo i casi di rottura. In ogni caso le nuove lapidi dovranno essere fornite dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento.

Sulle lapidi non sono consentite aggiunte non espressamente previste dal regolamento.

Lo smontaggio o il rimontaggio delle pietre deve essere autorizzato dal personale preposto che ne verificherà la rispondenza alle norme. In difetto, le lapidi dovranno essere rimosse a cura e spesa del concessionario sia per quanto concerne l'apposizione della nuova pietra regolamentare che per l'aspetto tecnico-operativo.

Per i lavori effettuati in maniera non conforme al regolamento, l'Amministrazione Comunale che ne ravvisi la responsabilità, può richiedere la rifusione del danno anche al soggetto (impresa, artigiano, altro) che avrà effettuato materialmente il lavoro.

Art. 3

Nessun'altra scritta o manufatto può essere apposto all'esterno del loculo.

In attesa delle scritte definitive sulle lapidi potrà essere apposto il nome su formato A3.

E' vietato lasciare scale o altri oggetti in prossimità dei loculi.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 01/07/2016

Oggetto:

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, comma 1- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

SERVIZI SOCIALI , CULTURALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

F.to

BURINI DONATELLA

Sant'Elpidio a Mare, lì 01/07/2016

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to VALENTINI ALBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. DIAMANTI LUCIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario Unità di Staff alla Segreteria Generale certifica che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 14/07/2016 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi.

La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Sant'Elpidio a Mare, li 14/07/2016

**IL FUNZIONARIO
SERVIZI ISTITUZIONALI DI SUPPORTO
E RELAZIONI ESTERNE**

F.to Dott.ssa Tiziana Perticarini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/07/2016:

- Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Elpidio a Mare, li 24/07/2016

**IL FUNZIONARIO
SERVIZI ISTITUZIONALI DI SUPPORTO
E RELAZIONI ESTERNE**

F.to Dott.ssa Tiziana Perticarini

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

**IL FUNZIONARIO
SERVIZI ISTITUZIONALI DI SUPPORTO
E RELAZIONI ESTERNE**

Dott.ssa Tiziana Perticarini

Sant'Elpidio a Mare, li 14/07/2016

Delibera di Consiglio n.ro 30 del 01/07/2016